



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 23.12.2022

(N. 117 DEL REGISTRO GENERALE)

Oggetto: Piano di Azione Comunale (PAC) 2019/2021 - Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori minimi di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D.Lgs 155/2010 . LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEICOLARE PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2022 AL 27 DICEMBRE 2022

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca, sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM₁₀). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero, relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (50 µg/mc di aria), è pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

Preso atto del D. Lgs. 155/2010 il quale stabilisce che il valore medio annuale relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili) è pari a 40 µg/mc di aria;

Atteso che nel corso dei mesi autunnali ed invernali, così come comunicato da ARPAT, si possono verificare numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Preso atto della L.R. n. 9 del 11/02/2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limiti previsti dalla vigente normativa nazionale;

Preso atto della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

Preso atto della Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto. “L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011”;

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019, tra le misure contingibili indicate sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016, quelle individuate come interventi ICQA – modulo 2, che prevedono:

- Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse. La misura prevede il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet.
- Limitazioni alla circolazione dei veicoli. La misura prevede limitazioni temporanee alla circolazione su tutto il territorio comunale per le seguenti categorie di veicoli: veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

Preso atto che, ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. di G.C. n. 45 del 26/03/2019, la durata di applicazione delle misure in precedenza indicate è fissata in n. 4 giorni naturali e consecutivi e che, qualora anche nel primo giorno successivo la scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di cui sopra (necessità di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2), la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

Tenuto conto della comunicazione della Regione Toscana del 20 dicembre 2021, *prot.llo comunale n. 22545*, con la quale i comuni della Piana di Lucca sono stati invitati ad aggiornare i PAC riguardo le misure approvate con dalla citata delibera n. 1075/2021 nelle more delle nuove “*Linee guida per la predisposizione dei PAC*”, che saranno prossimamente redatte dagli uffici regionali, sulla scorta degli esiti degli approfondimenti del progetto: *Patos3 “Source Apportionment Capannori”*, sviluppato in collaborazione con l'Università di Firenze finalizzato all'identificazione delle principali sorgenti emmissive presso la stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Capannori, in modo da assicurare a tutti i comuni riferimenti omogenei per l'applicazione di efficaci politiche per migliorare la qualità dell'aria ambiente al fine di poter dare rapida ed efficace risposta alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020;

Preso Atto che la Regione Toscana rilevava inoltre con la medesima comunicazione che le altre misure attualmente contenute nel PAC 2019- 2021 mantengono comunque efficacia, anche se non già realizzate nel triennio di riferimento e devono quindi essere perseguite anche oltre il limite dell'annualità 2021;

Dato Atto che, nelle more dell'approvazione delle sopra menzionate Linee Guida da parte della Regione Toscana, questo Ente ha approvato, con Deliberazione di G.C. n.1 del 04/01/2022 Ordinanza SINDACALE n.26 del 23-12-2022 Comune di Porcari

avente ad oggetto: "Qualità dell'aria –PAC D'AREA 2019-2021 approvato con delib. n. 45/2019- Aggiornamento D.G.R.T. n° 1075/2021 e conferma misure per l'anno 2022", l'aggiornamento del PAC 2019-2021 recependo le misure obbligatorie di cui al comma 2 della L.R. 74/2019, così come innovata dalla L.R. 26/2021, in attuazione della G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021, nonché confermato le altre misure del PAC stesso per l'annualità 2022;

Preso atto della comunicazione pervenuta da ARPAT in data 23/12/2022, prot.llo com.le n. 23475 inerente il raggiungimento nel giorno 23/12/2022 del livello 2 dell'Indice criticità qualità dell'aria per l'area "Piana Lucchese", ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16 e pertanto risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Preso atto delle condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM10 negli strati bassi dell'atmosfera;

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 21 (101 del reg. generale del 02/11/2022) avente per oggetto: "Adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico nel periodo 01 novembre 2022 – 31 marzo 2023», con la quale si dispone il "divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la Delib. della G.C. n. 45 del 26/03/2019;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04/01/2022 "Qualità dell'aria –PAC D'AREA 2019-2021 approvato con delib. n. 45/2019-Aggiornamento D.G.R.T. n° 1075/2021 e conferma misure per l'anno 2022";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1075/2021 "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019";

ORDINA

Il blocco della circolazione stradale per i seguenti veicoli per il periodo **24 dicembre - 27 dicembre 2022** per una durata di 4 (quattro) giorni consecutivi con orario 7,30 - 19,30 e con valenza su tutto il territorio comunale:

Autovetture	
Autovetture Benzina Euro 0	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi delle direttive 91/441/CEE e successive
Autovetture Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Ciclomotori e motocicli	
Ciclomotori e motocicli Euro 0 (omologati prima del 17.6.99)	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive.
Ciclomotori e motocicli Euro 1 (omologati prima del 17.6.99)	<i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive.
Veicoli merci	
Veicoli Merci inferiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Veicoli Merci superiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE
Veicoli per uso speciale	
Veicoli per uso speciale inferiori a 35 quintali Euro 0	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54 comma 1, lettere g, con portata fino a 35 q.li, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive.
Veicoli per uso speciale superiori a 35 quintali Euro 0	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 quintali, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, fase 1 e successive.
Autobus	
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive.
Autobus Euro 0 dei gestori di servizi turistici	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive.

Sono esonerati dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;

- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;
- veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
- veicolo del servizio di TPL urbano ed extra-urbano.
- Veicoli di servizio trasporto scolastico.

AVVERTE

- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992;

DISPONE

- Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale d'Area 2019-2021 approvato con Delib. di G.C. n. 45/2019 e successiva Deliberazione di G.C. n. 1 del 04/01/2022 "Qualità dell'aria -PAC D'AREA 2019-2021 -Aggiornamento D.G.R.T. n° 1075/2021 e conferma misure per l'anno 2022";
- La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria 2 di Lucca (Dipartimento della Prevenzione).

DA ATTO

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
(Leonardo Fornaciari)

Ordinanza SINDACALE n.26 del 23-12-2022 Comune

